CAMERA DEI DEPUTATI N. 1738

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IANNIELLO

Presentata il 23 febbraio 1973

Istituzione del ruolo ad esaurimento degli ispettorati del lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento trova motivo di essere soprattutto, se non esclusivamente, quale atto riparatore nei confronti di alcuni funzionari dell'Ispettorato del lavoro.

Come è noto, la prima regolamentazione che istituisce e disciplina l'attività dell'Ispettorato del lavoro risale alla legge 22 dicembre 1912, n. 1361, ed al regio decreto 27 aprile 1913, n. 431. L'articolo 6 del decreto sancisce che « gli ispettori e gli aiutanti ispettori compiono tutte le funzioni ad essi affidate dall'articolo 1 della legge, in conformità alle istruzioni del capo circolo cui appartengono ed a quelle di carattere generale diramate dal Ministero ».

Nessuna distinzione di compiti e di funzioni è mai esistita né per legge (mai modificata), né di fatto, tra il personale ispettivo della carriera direttiva e quello della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

Come è noto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha due organi periferici: l'Ispettorato del lavoro di cui sopra è cenno e gli Uffici del lavoro e della massima occupazione. Il relativo personale è inquadrato in due distinti ruoli: il primo è stato istituito con la citata legge n. 1361 del 1912, il secondo con il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Dal 1955 il personale dell'Ispettorato del lavoro ed in particolare quello della carriera di concetto è stato fatto oggetto di incomprensibili atti discriminatori negando, allo stesso, beneficî concessi sia ai funzionari di concetto delle altre amministrazioni dello Stato, sia ai funzionari sempre della carriera di concetto, appartenenti all'altro organo periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Difatti, con riferimento al trattamento giuridico del personale della carriera di concetto delle altre amministrazioni dello Stato, si è verificata la mancata estensione, ai funzionari della stessa categoria dell'Ispettorato del lavoro, delle « carriere speciali » prevista dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'articolo 195 di detto decreto prevedeva espressamente che le carriere del personale degli uffici periferici dello Stato, per le quali ulteriormente al 1° luglio 1956 erano stabiliti per le medesime funzioni ruoli di gruppo *A* e *B*, dovevano ordinarsi in « carriere speciali ».

Nonostante la chiarezza di detta norma, che sembrava redatta appositamente per il personale ispettivo dell'Ispettorato del lavoro (come già detto, nella esplicazione dell'attività ispettiva, nessuna differenza di attribuzioni è prevista dalla legge e dalle disposizioni ministeriali fra ispettori del lavoro della carriera e quelli della carriera di concetto, ed anche

gli incarichi interni di capo servizio, vice capo servizio e capo gruppo (ora capo servizio) venivano indifferentemente attribuiti, fino al 1967, ai funzionari delle ex carriere *A* e *B* secondo le capacità individuali, mentre ora vengono ufficialmente conferiti dal Ministero quelli di capo sezione), essa è rimasta inoperante solo per il suddetto personale di concetto, con la conseguenza che lo stesso ha dovuto subire dal 1957 in poi una grave condizione di inferiorità rispetto ai similari ruoli di altre amministrazioni periferiche, rimanendo oggi altresì escluso dall'inquadramento della carriera direttiva ordinaria.

Migliore sorte, invece, è stata riservata al personale della carriera di concetto degli Uffici del lavoro con funzioni di capo ufficio che, con una serie di norme di legge (articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, articolo 339 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 23 della legge 22 gennaio 1961, n. 628, legge 27 ottobre 1965, n. 1206 ed infine legge 4 febbraio 1966, n. 32) riuscirono non solo a vedere riconosciute le funzioni della carriera superiore, quanto il passaggio in organico nella predetta carriera con il regolare sviluppo fino a ispettore generale.

Analogo beneficio veniva poi esteso al restante personale della carriera di concetto, sempre degli Uffici del lavoro, che svolgevano le funzioni di vice direttore, capo servizio, capo sezione ministeriale e degli uffici periferici. In tal senso si esprime infatti l'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 allorché sancisce un giusto riconoscimento ai funzionari del ruolo dell'Ufficio del lavoro che esplicano o che abbiano esplicato le funzioni proprie della carriera direttiva e cioè vice direttore, capo servizio e capo sezione. Un riconoscimento giusto, dunque, che applicava alla lettera lo spirito dell'articolo 11 della legge delega che riconosceva le qualifiche funzionali. Un atto riparatore però solo a metà perché trascurava ancora una volta, e in maniera ben più grave che in passato, in quanto trattando di « disposizioni particolari per le varie amministrazioni » e giungendo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, risolveva il problema di un ruolo, quello dell'Ufficio del lavoro e non anche dell'altro, quello dell'Ispettorato del lavoro.

Orbene, se le qualifiche sono e devono essere funzionali, se le attribuzioni dei capi servizio e dei capi gruppo o capi sezione sono proprie della carriera direttiva – e non può essere diversamente quando lo si è riconosciuto per gli altri – anche i capi ufficio, i capi servizio ed i capi sezione del ruolo dell'Ispettorato del lavoro che posseggano i requisiti previsti dalla legge, si ritiene abbiano diritto ad un pari riconoscimento.

A parziale modifica dell'articolo 92 della legge n. 1077 del 1970, che si intende integrare e modificare nell'applicazione, si è iniziato con il riconoscimento del parametro 307 della carriera direttiva in quanto, la presente proposta di legge trovando applicazione dopo tre anni dall'entrata in vigore della n. 1077, il personale che ne beneficerà non subirà in tal modo alcuni ritardi, almeno di carriera, rispetto a quello dell'altro ruolo (dell'Ufficio del lavoro).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il titolo dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è così modificato:

« Ruolo ad esaurimento degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e degli Ispettorati del lavoro ».

Dopo il secondo comma del citato articolo 92 sono aggiunti i seguenti commi:

« Al personale della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro con i parametri di stipendio 255, 297 e 370 che svolga o che abbia di fatto svolto alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di capo ufficio, di capo servizio, di capo gruppo o di capo sezione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro o di capo sezione ministeriale, sono attribuiti, rispettivamente, i parametri 307, 387 e 426 della carriera direttiva.

Il personale predetto è inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'allegata tabella *B-ter*.

Il numero dei posti sarà determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

In corrispondenza delle unità collocate nel ruolo ad esaurimento di cui alla tabella *B-ter*, devono essere mantenuti vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali del ruolo di provenienza.

L'attribuzione dei suddetti parametri è subordinata a conforme parere del consiglio di amministrazione ».

ART. 2.

I benefici derivanti dall'applicazione delle presenti norme e degli articoli 55 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio e per la parte differenziale con i contributi a carico degli Istituti di assicurazione sociale, a norma di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

ALLEGATO.

Tabella B-ter *del ruolo ad esaurimento degli impiegati dell'Ispettorato del lavoro mantenuti nell'esercizio delle funzioni direttive.*

CARRIERA DIRETTIVA.

Parametro	QUALIFICA	Numero dei posti
426 387	Ispettore dirigente	(1)
307	Ispettore superiore	(1)

(1) Da determinarsi con decreto ministeriale.